

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(JERVOLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1965

Istituzione della medaglia al merito aeronautico
e soppressione della medaglia commemorativa di imprese aeronautiche

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, furono istituite la « medaglia al valor aeronautico » e la « medaglia commemorativa di imprese aeronautiche », destinata, quest'ultima, ai sensi del decreto sopra citato, a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, arduo ed efficace prestato in volo da chiunque faccia parte di un aeromobile durante un'impresa aeronautica di segnalata importanza.

Le condizioni poste per la concessione di tale distinzione onorifica si sono in pratica dimostrate tali da non consentire fino ad oggi di far luogo al conferimento della decorazione. La medaglia in questione si è, pertanto, rivelata inutile, mentre, al contrario, sarebbe particolarmente opportuno poter disporre di una decorazione da conferire a cittadini italiani o stranieri che ab-

biano acquisito particolari benemeranze in materia di sviluppo e di progresso dell'aviazione in genere e di quella italiana in particolare o che con l'intelletto o con le opere abbiano contribuito ad accrescere il prestigio dell'aviazione nazionale.

A ciò potrebbe provvedersi con l'istituzione di una « medaglia al merito aeronautico » destinata a sostituire la « medaglia commemorativa di imprese aeronautiche ».

Si propone, pertanto, di dar corso all'unito disegno di legge che:

all'articolo 1 determina i requisiti per la concessione della nuova onorificenza;

agli articoli 2 e 3 stabilisce le caratteristiche della medaglia, da conferire in oro, in argento o in bronzo a seconda dell'importanza delle azioni che si intendono ricompensare, e del relativo certificato;

all'articolo 4 demanda la concessione dell'onorificenza al Ministro della difesa di concerto con il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile a seconda che sia rispettivamente destinata a premiare attività o azioni interessanti l'Aeronautica militare o la Aviazione civile. Nel primo caso la distinzione onorifica è concessa su parere di una Commissione composta dal Capo di Stato

Maggiore e da due ufficiali generali dell'Aeronautica militare; nel secondo caso dalla stessa Commissione integrata da due rappresentanti dell'Ispettorato generale della aviazione civile;

all'articolo 5, infine, prevede la soppressione della medaglia commemorativa d'impresae aeronautiche, istituita con regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituita la medaglia al merito aeronautico allo scopo di premiare attività e studi volti allo sviluppo e al progresso dell'aviazione e, in particolare, di quella italiana, ovvero singole azioni da cui sia derivato lustro e decoro all'aviazione italiana.

La medaglia al merito aeronautico può essere concessa a cittadini italiani e stranieri.

Art. 2.

La medaglia al merito aeronautico ha il diametro di millimetri 40 ed è coniata in oro, argento e bronzo secondo la diversa importanza delle attività o delle azioni indicate nel precedente articolo. Sopra un lato reca, nel semicerchio superiore, l'emblema della Repubblica italiana del diametro di 10 millimetri e, nel semicerchio inferiore, una aquila ad ali spiegate delle dimensioni di millimetri 28 e la leggenda « al merito aeronautico » disposta lungo tutto il bordo del semicerchio stesso; dall'altro lato è inciso il nome dell'insignito e l'anno di concessione.

La medaglia è sostenuta da un nastro di colore azzurro recante due filetti di colore rosso e bianco ai lati, ciascuno, rispettivamente, di millimetri 5 e 3 ed è portata sulla sinistra del petto.

Art. 3.

All'atto del conferimento della medaglia al merito aeronautico è rilasciato dal Ministro della difesa un certificato indicante il nome del premiato, la motivazione del premio, la data e il luogo del conferimento.

Art. 4.

La medaglia al merito aeronautico è concessa dal Ministro della difesa su parere di

una Commissione composta dal Capo di Stato Maggiore e da due ufficiali generali dell'Aeronautica militare, quando sia destinata a premiare attività o azioni interessanti l'Aeronautica militare.

Quando sia destinata a premiare attività o azioni interessanti l'aviazione civile, la medaglia al merito aeronautico è concessa dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile su parere della Commissione di cui al comma precedente integrata da due rappresentanti dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Segretario della Commissione è un ufficiale superiore dell'Aeronautica militare.

Art. 5.

La medaglia commemorativa di imprese aeronautiche, istituita con regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, è soppressa.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere annuo di lire 400.000 derivante dalla presente legge sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3093 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1965 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.